

D.L. 6 luglio 1978, n. 352 (Testo coordinato)

D.L. 6 luglio 1978, n. 352

(G.U. 11 luglio 1978, n. 192)

convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 agosto 1978, n. 467

(G.U. 22 agosto 1978, n. 233)

Norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati. (1)

Note:

(1): Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione 4 agosto 1978, n. 467.

Art. 1.

Matricola di iscrizione.

Nelle denunce dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale il datore di lavoro è tenuto ad indicare il numero di codice fiscale e, se iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, anche il numero di matricola relativo a tale iscrizione.

Il datore di lavoro, nelle denunce di cui al precedente comma, deve, altresì, indicare il numero di matricola distintamente per ogni posizione assicurativa instaurata presso gli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'indicazione dei numeri del codice fiscale e dei numeri di matricola di cui ai commi precedenti, è effettuata nelle denunce presentate nel mese di ottobre 1978, ovvero all'atto della prima denuncia immediatamente successiva alle attribuzioni dei numeri predetti, qualora le attribuzioni medesime avvengano dopo il mese di settembre 1978.

In caso di mancata, infedele o incompleta indicazione dei dati previsti nel presente articolo, il datore di lavoro è tenuto al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di lire 50.000, a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore occupato.

Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono tenute a fornire agli enti previdenziali interessati i dati relativi all'iscrizione, alle variazioni, alla sospensione ed alla cessazione di attività delle imprese.

Art. 2. (1)

Cessazione, variazione o sospensione di attività.

In caso di sospensione, variazione o cessazione dell'attività, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa sono tenuti a farne comunicazione, entro trenta giorni alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e agli enti previdenziali gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nei cui confronti è sussistito il relativo obbligo assicurativo.

In caso di mancato adempimento è dovuta a ciascuno degli enti nei cui confronti si è verificata l'omissione la somma di lire 50.000 a titolo di sanzione amministrativa.

Sono abrogate le precedenti disposizioni che prevedevano sanzioni per la stessa materia.

Note:

(1): L'art. 14, comma 4, [legge 30 dicembre 1991, n.412](#), (Suppl. ord. G.U. 10 gennaio 1992, n.7, serie gen.), come modificato dall'art. 1, comma 1, del [decreto-legge 15 gennaio 1993, n.6](#), (G.U. 16 gennaio 1993, n.12, serie gen.), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 marzo 1993, n.63](#), (G.U. 18 marzo 1993, n.64, serie gen.), prevede che:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 1992, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni all'INPS, all'INAIL, al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell'Amministrazione finanziaria poste in essere da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti, nonché da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti sono effettuate esclusivamente presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi. La denuncia di iscrizione presentata dal datore di lavoro allo sportello di uno dei predetti organismi ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti interessati nei limiti delle rispettive competenze di legge".

Art. 3.

Casellario centrale dei pensionati.

Il casellario centrale dei pensionati istituito presso l'istituto nazionale della previdenza sociale dal [decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388](#), dovrà anche provvedere alla raccolta ed alla conservazione dei dati e delle notizie relative ai titolari:

- a) di trattamenti di pensione o di assegno continuativo aventi natura assistenziale;
- b) di trattamenti pensionistici di guerra, liquidati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n.313, e successive modifiche ed integrazioni;
- c) di rendite per invalidità permanente e a favore dei superstiti per infortuni sul lavoro o malattie professionali corrisposte dagli enti gestori delle relative forme assicurative.

Le amministrazioni e gli enti gestori dei predetti trattamenti sono tenuti a trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale gli elementi necessari per l'impianto del casellario centrale, nonché, entro sessanta giorni dalla liquidazione delle prestazioni, le notizie relative ai singoli pensionati.

Gli organi gestori delle forme di tutela assicurativa indicati nel [decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.1388](#), e nel presente articolo debbono trasmettere all'istituto medesimo, entro sessanta giorni, i dati relativi ad ogni variazione o cessazione dei trattamenti erogati.

Art. 4.

Denunce periodiche. (1)

Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste nel [D.M. 5 febbraio 1969](#), è obbligato a presentare, entro il 31 marzo (2) di ciascuna anno, all'Istituto nazionale della previdenza sociale la denuncia nominativa dei lavoratori occupati nell'anno precedente, redatta su apposito modulo predisposto dall'istituto medesimo, delle retribuzioni individuali corrisposte, nonché di tutti i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.

... (Comma soppresso dalla legge di conversione)

Il datore di lavoro che non provvede, entro i termini stabiliti, a quanto previsto nel precedente comma, ovvero vi provvede fornendo dati infedeli o incompleti, è tenuto al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di lire 12.000 (3), a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente interessato. (4)

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà ad inviare a ciascun lavoratore, con le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'istituto stesso, un estratto conto contenente l'indicazione della retribuzione denunciata dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore entro il 31 marzo (2) di ciascun anno, copia delle denunce. Fermi restando i termini di consegna all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, all'atto della cessazione stessa, copia della denuncia riservata al lavoratore. Il datore di lavoro che non vi provvede entro i termini stabiliti, ovvero vi provvede fornendo dati infedeli ed incompleti è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 per ogni lavoratore dipendente al quale il documento si riferisce. (4)

Sono abrogati il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 38 della [legge 30 aprile 1969, n.153](#).

Note:

(1): L'art. 19, comma 1, del [decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 29 febbraio 1980, n. 33](#), prevede che:

"Le disposizioni contenute nell'art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467, non si applicano nei confronti dei direttori didattici e degli insegnanti elementari e di scuola materna di ruolo dipendenti dai provveditorati agli studi".

* * *

(2): L'art. 2, comma 17, del [decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463](#), (G.U. 12 settembre 1983, n. 250), convertito, con modificazioni nella [legge 11 novembre 1983, n. 638](#), (G.U. 11 novembre 1983, n. 310), prevede che:

"17. I termini per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, sono fissati al 30 giugno di ciascun anno e, per le amministrazioni dello Stato, al 31 dicembre di ciascun anno. Alle stesse date sono fissati i termini per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta. Per l'anno 1983 il termine del 30 giugno è differito al 30 novembre 1983".

* * *

(3): La sanzione, già prevista nell'importo di L. 10.000, è stata rivalutata ai sensi dell'art. 10, comma 1, della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

* * *

(4): L'art. 3, della [legge 31 marzo 1979, n. 92](#), (G.U. 1 aprile 1979, n. 91), di conversione, con modificazioni, del [decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20](#), (G.U. 1 aprile 1979, n. 91), prevede che:

"Art. 3. - Nei casi in cui le denunce previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e dall'articolo 30 della [legge 21 dicembre 1978, n. 843](#), risultino inesatte o incomplete, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni previste dai citati articoli 4, commi secondo e quarto, e 30, qualora il datore di lavoro provveda a rettificare o ad integrare, spontaneamente o comunque entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati forniti con le denunce stesse."

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.